

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE
E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

Settore Patrimonio Beni Immobili, Appalti di lavori
S99.01
VC/ed
PEC/NI

All'O.E. Salis Gioia
Via Toscana n. 9
09012 Capoterra
Pec: salis.gioia@pec.it
email: carzededil@libero.it

e, p.c.

Alla Direttrice Generale dell'ASPAL
Dott.ssa Maika Aversano
Sede

Al Direttore del Servizio Sicurezza luoghi di lavoro
forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili
Dott. Ing. Valerio Carzedda
Sede

al DEC Ing. Salvatorangelo Sanna
Sede

Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di ripristino pavimentazione e sostituzione infissi nei locali ex CPLF di Cagliari – CIG ZA534A6288. Diffida ultimazione lavori – risoluzione contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Vista e richiamata la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza luoghi di lavoro forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 3823 del 30.12.2021 con la quale sono stati affidati i lavori di ripristino della pavimentazione e sostituzione degli infissi nei locali ex CPLF di Cagliari, all'operatore economico Salis Gioia con sede a Capoterra – via Toscana n. 9, P. IVA 03942030929, per l'importo complessivo di Euro 48.580,40 IVA compresa.

Vista la nota commerciale di affidamento dei lavori in oggetto, prot. 20678/2022 del 25.03.2022, operante unitamente alla predetta determinazione 3823/2021 in luogo di contratto, con la quale è stato fissato il termine di ultimazione dei lavori in 30 gg, decorrenti dal ricevimento della stessa.

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Vista la nota prot. 25214/2022 del 13.04.2022, con la quale a seguito di alcune criticità che hanno impedito il regolare accesso alle aree di intervento dell'operatore economico, si è proceduto a spostare il termine per l'ultimazione dei lavori, facendolo decorrere dalla ricezione di quest'ultima nota.

Evidenziato pertanto che il termine per l'ultimazione dei lavori risulta fissato alla data del 13.05.2022.

Atteso che, nonostante ripetuti solleciti da parte degli organi di controllo dell'ASPAL, a tale data i lavori non sono risultati ultimati, in quanto a detta dell'operatore economico, sussistevano delle criticità di approvvigionamento dei materiali e soprattutto degli infissi, legati alle criticità del periodo, che non consentivano di rispettare detto termine.

Dato atto che l'ASPAL, sia prima che dopo la suddetta scadenza, ha comunque chiesto e sollecitato più volte il completamento delle lavorazioni relative almeno alla pavimentazione, in modo da consentire l'utilizzo dello stabile in tempi brevi, considerata l'impellenza di dover utilizzare i locali per i quali ha parallelamente proceduto ad acquisire il mobilio, necessario per il trasferimento del personale.

Atteso che nonostante le varie promesse dell'operatore economico, i lavori hanno avuto proseguito senza la prescritta diligenza e con rilento, risultando alla data odierna infatti ancora incompleti.

Evidenziato, a supporto di quanto prima riportato, che soprattutto negli ultimi periodi l'impresa è risultata spesso assente dal cantiere o vi si reca solo per qualche ora e per tali motivi le lavorazioni non riportano degli avanzamenti tangibili e concreti.

Vista la nota prot. 53419 del 23.08.2022 con la quale l'operatore economico Salis Gioia ha comunicato che il fornitore degli infissi non riesce più a consegnare gli stessi se non tra 60 gg, chiedendo di poter chiudere il contratto sulla base dei lavori eseguiti.

Dato atto che le lavorazioni sinora effettuate, se non completate, non risultano di alcuna utilità pratica per la stazione appaltante in quanto non consentono di fatto l'utilizzo dei locali.

Dato atto che in relazione agli infissi, poco più di un mese prima, l'operatore economico ha comunicato verbalmente sia allo scrivente che al Direttore dei Lavori, che gli stessi risultavano realizzati e pronti per l'installazione, garantendo il completamento di tutte le opere entro il mese di luglio.

Vista la nota di questo servizio prot. 54385 del 30.08.2022 con la quale si è proceduto a convocare formalmente l'operatore economico per il giorno 01.09.2022, per verificare lo stato dei lavori ed informarlo sulle conseguenze che il grave ritardo ormai accumulato stava cagionando alla stazione appaltante, prima di adottare le misure conseguenti, ormai non più procrastinabili.

Dato atto che l'operatore economico non si è presentato in cantiere per l'ora ed il giorno della convocazione, ma ha inviato all'ASPAL una comunicazione registrata al prot. n. 54792 del

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

01.09.2022 attestando l'impossibilità a presenziare per la positività al COVID, chiedendo un rinvio di 5 giorni.

Viste le ulteriori note di questo servizio prot. 55735 del 06.09.2022 e prot. 56072 del 07.09.2022 con le quali si è proceduto a riconvocare il predetto operatore economico, rispettivamente per le giornate del 07.09.2022 prima e del 12.09.2022 poi.

Dato atto che anche in entrambe le giornate del 07 e del 12.09.2022 l'operatore Salis Gioia di Capoterra non si è presentato in cantiere ne ha addotto alcuna giustificazione valida in merito.

Preso atto dell'acclarata totale inaffidabilità del suddetto operatore economico per il quale ormai i solleciti, le convocazioni, non sortiscono alcuno degli effetti dovuti e che la situazione creatasi non risulta ulteriormente tollerabile.

Valutato che alla data odierna l'operatore Salis Gioia ha accumulato un ritardo complessivo di 129 giorni, comportanti un importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale e che, il sussistere della suddetta grave negligenza, da facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 108 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Verificato che il ritardo accumulato è dovuto integralmente alla insufficiente diligenza prestata durante l'esecuzione dei lavori dal predetto operatore, condotti a rilento, con un organico spesso sottodimensionato, presente in cantiere discontinuamente.

Considerato pertanto, che il ritardo, ormai divenuto grave, risulti ascrivibile alla negligenza dell'appaltatore, per quanto in precedenza espresso.

Visto che le principali lavorazioni da completare risultano le seguenti:

1. Completamento delle lavorazioni previste al punto 1 della lettera d'invito prot. 154465 del 16.12.2022 consistenti nel completamento del pavimento in resina, adeguamento quota 11 chiusini, riposizionamento battiscopa, canale e linee rimosse temporaneamente, adeguamento quote e riposizionamento porte, ripulitura finale, il tutto da effettuarsi con le prescrizioni della lettera d'invito di cui sopra e della DL.
2. Lavori di cui ai punti n. 2 e 3 della lettera d'invito prot. 154465 del 16.12.2022 consistenti nella rimozione e nella successiva fornitura e posa in opera di n. 10 serramenti esterni da realizzare nel rispetto della lettera d'invito di cui sopra e della DL.

fatte ovviamente salve lavorazioni di completamento e/o dettaglio non espressamente descritte ma necessarie per poter collaudare favorevolmente i lavori.

Considerato che le lavorazioni mancanti inficiano l'ultimazione dei lavori e quindi precludono l'utilizzo delle opere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e per ogni altro effetto di legge

DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

l'operatore economico Salis Gioia con sede in via Toscana 9 a Capoterra, affidataria dei lavori di ripristino pavimentazione e sostituzione infissi nei locali ex CPLF di Cagliari – CIG ZA534A6288, giusto il contratto stipulato a mezzo di lettera commerciale prot. 20678/2022 del 25.03.2022, **a voler ultimare i lavori dipendenti dal suddetto contratto, entro e non oltre il giorno 04.10.2022.**

INTIMA ED AVVERTE

che l'infruttuoso decorso dell'ulteriore termine sopra assegnato del 04.10.2022, comporterà la **risoluzione del contratto** di cui alla lettera commerciale 20678/2022 del 25.03.2022 ed alla determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza luoghi di lavoro forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 3823 del 30.12.2021 e ogni altra conseguenza di legge, nonché **la rifusione di ogni e qualsiasi danno**, compresi quelli necessari per il completamento delle lavorazioni mancanti e quelli derivanti dalla mancata fruizione dei locali, che l'ASPAL si riserva di determinare.

che in caso di inadempimento alla presente diffida e conseguente risoluzione contrattuale, codesto operatore economico dovrà provvedere allo sgombero delle aree di cantiere da ogni sua attrezzatura, materiale, rifiuto e quanto altro detenuto, in modo da consentire all'ASPAL l'affidamento dei lavori di completamento necessari, ad altro operatore economico. **Ogni e qualsiasi maggiore costo che l'ASPAL sosterrà** per tali operazioni **verrà addebitato all'operatore Salis Gioia in indirizzo**, per effetto dell'intervenuta risoluzione, fatta salva sempre la quantificazione e l'addebito di tutti gli altri danni cagionati all'ASPAL.

che in caso di inadempimento alla presente diffida e conseguente risoluzione contrattuale, al pagamento del credito **eventualmente** rimanente a favore dell'operatore Salis Gioia, per i lavori eseguiti e ritenuti meritevoli di collaudo, si procederà solamente dopo l'avvenuto completamento di tutte le opere da parte del nuovo affidatario, previa **detrazione di ogni maggiore costo** sostenuto dall'ASPAL, rispetto all'affidamento in oggetto, e di tutti gli altri danni cagionati, per effetto della grave negligenza posta in essere nell'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del

Procedimento

Ennio Delussu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.